

Prot.n. 8610

Bari, 04.09.2025

IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, “Riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento contenente i criteri per l’esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Musica di Stato “Niccolò Piccinni” di Bari, giusto Decreto Dirigenziale 6 settembre 2019, n. 274;
- VISTA** la delibera del Cda n.50 del 30.10.2024 che ha approvato il Regolamento per le attività per c/terzi effettuato dal Conservatorio “N. Piccinni” a decorrere dall’ a.a. 2024-2025;
- VISTA** il Verbale del Consiglio Accademico n. 43 del 28 gennaio 2025;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 28.04.2025;

DISPONE

Il “Regolamento per la disciplina delle attività in conto-terzi”, di cui in premessa, è adottato, secondo il seguente articolato nel testo qui riportato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Presidente
Dott. Fabio Diomede

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' IN CONTO-TERZI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 del CCIN del 4 aprile 2024 relativo al personale docente e non docente delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, le modalità di espletamento delle attività svolte, a decorrere dall'a.a. 2024.2025, dal Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni", per conto di soggetti pubblici e privati. Queste attività devono essere svolte nel rispetto delle primarie funzioni istituzionali e non devono creare pregiudizio all'attività o danni all'immagine del Conservatorio.

Le prestazioni in conto-terzi sono quelle attività che vengono svolte nel prevalente interesse del committente, al quale spettano i risultati, verso il pagamento di un corrispettivo congruo. Per lo svolgimento di tali attività il Conservatorio si avvale di norma del proprio personale e delle proprie strutture.

Le attività in conto-terzi non possono dare luogo al riconoscimento di crediti formativi accademici a soggetti che non siano iscritti ai corsi ordinamentali funzionanti presso le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art. 2

Definizioni

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento persegue l'obiettivo di rispondere alla domanda del territorio e di integrare le risorse finanziarie istituzionali.

La classificazione delle attività in conto-terzi, svolte dal Conservatorio compatibilmente con la propria funzione didattica, di ricerca e produzione artistica, e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie, deriva dai seguenti elementi:

- preminente interesse del committente;
- natura della prestazione;
- presenza di un corrispettivo congruo;
- utilizzazione delle strutture e del personale del Conservatorio;
- criteri e modalità di cessione del risultato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono considerate attività in conto-terzi:

- a) le attività di formazione consistenti nella progettazione, organizzazione e conduzione di corsi, seminari, cicli di conferenze e convegni;

- b) le attività di produzione musicale consistenti nella realizzazione di concerti sinfonici, sinfonico-corali, da camera, nonché in esecuzioni liriche;
- c) le prestazioni di servizio in ambito logistico, ivi compresa l'utilizzazione di spazi e attrezzature in dotazione al Conservatorio;
- d) ogni altra prestazione, corrispondente alle funzioni e alle finalità istituzionali, resa nel prevalente interesse del terzo committente.

Art. 3

Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento tutte quelle attività istituzionali che, seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico con prestazione resa in favore del soggetto terzo.

Art. 4

Contratti e Convenzioni

I Contratti e le Convenzioni aventi ad oggetto le attività in conto-terzi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Consiglio Accademico qualora trattasi di attività di cui ai punti a), b) e d) dell'art. 2, comma 3. Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Direttore procede alla relativa stipulazione. Sono considerate attività per conto terzi, senza necessità di specifica approvazione da parte del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione tutte le attività di cui al Regolamento per l'affidamento in Convenzione di attività e servizi da svolgersi nell'Auditorium "Nino Rota" e alla Convenzione con la Città Metropolitana di Bari per le attività di cui al Protocollo di intesa del 31.10.2006, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'Auditorium "Nino Rota".

Il corrispettivo deve essere congruo e, comunque, deve essere fissato in misura sufficiente a consentire sia la copertura dei costi che il conseguimento di una quota-margine. In particolare, si dovrà tenere conto dei seguenti costi:

- costo per l'impiego dei materiali di consumo;
- costo per l'eventuale acquisto di beni e servizi funzionali alla prestazione ovvero per l'ammortamento di quelli esistenti;
- costo dei compensi spettanti al personale docente e al personale tecnico e amministrativo interessato alle attività sulla base del relativo impegno temporale;
- eventuali altri costi sostenuti.

Una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) al netto dell'IVA del corrispettivo deve confluire nel bilancio del Conservatorio, senza essere destinata ai compensi aggiuntivi del personale. La quota del corrispettivo, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluisce nel Fondo d'istituto

di cui all'art. 72, comma 3, del CCNL 16 febbraio 2005, e non è soggetta al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Inoltre, non rileva ai fini della ripartizione percentuale del Fondo tra docenti e personale tecnico e amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

Art. 5

Soggetti partecipanti

Le prestazioni in conto-terzi devono essere svolte dal personale docente e dal personale amministrativo e tecnico in servizio presso il Conservatorio "Niccolò Piccinni", purché in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e adeguati alle esigenze del committente e purché le attività risultino compatibili con l'ordinaria attività di lavoro. I criteri generali di individuazione e la quantificazione dei compensi da attribuirsi al personale da impegnarsi nelle attività per conto terzi sono stabiliti e concordati in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Nel caso in cui non si possa far fronte all'esecuzione di determinati lavori esclusivamente con risorse interne, è consentito il ricorso anche a soggetti esterni al Conservatorio limitatamente per la durata della prestazione prevista nel contratto o nella convenzione e per una quota di spesa non superiore al 25% delle risorse da destinarsi a compensi del personale dipendente.

Le attività in conto-terzi possono dare luogo a erogazione di compensi al personale docente solo se relative a prestazioni rese in aggiunta al monte-ore annuale e che non siano da retribuirsi ai sensi degli artt... 5 e 7 del C.I.I. vigente e/o utilizzando risorse non derivanti dal contratto o dalla convenzione stipulata con il committente.

Le attività in conto-terzi possono dare luogo a erogazione di compensi al personale tecnico e amministrativo solo se relative a prestazioni rese al di fuori dell'orario d'obbligo e che non siano da retribuirsi ai sensi dell'art. 11 del C.I.I. vigente e/o utilizzando risorse non derivanti dal contratto o dalla convenzione stipulata con il committente.

La quantificazione, i criteri e le modalità di assegnazione e erogazione dei compensi sono stabiliti dal C.I.I. vigente all'atto della prestazione.

Art. 6

Utilizzazione del nome o del logo del Conservatorio

Negli accordi deve essere sempre inserita una clausola che vieti l'utilizzazione diretta del nome o del logo del Conservatorio a scopi pubblicitari.

L'utilizzazione del nome o del logo del Conservatorio a scopi pubblicitari potrà essere consentita a seguito di specifico accordo, inserito o aggiunto all'atto principale, previa specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Clausele penali

Qualora i contratti o le convenzioni di cui al presente Regolamento prevedano il pagamento di penali da parte del Conservatorio, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1382 del Codice civile.

Art. 8

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e ha decorrenza dalla data della pubblicazione nel sito del Conservatorio.

Il Presidente
Dott. Fabio Diomede